



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

Montebelluna, 30 giugno 2020

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

RIDUZIONE DEL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI e "BONUS POS"

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Gentili Clienti,

in questa newsletter evidenziamo due importanti novità decorrenti dal 1° luglio 2020:

1. Limite all'utilizzo del contante nei pagamenti
2. Bonus "Pos" 2020

Confermandoci a Vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Partes

studio@partes.it

www.partes.it

MONTEBELLUNA (TV) Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39 0423.349911

VALDOBBIADENE (TV) Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

TREVISO Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

CASTELNUOVO RANGONE (MO) Via Cavidole, 38/A | 41051

BUTTIGLIERA ALTA (TO) Strada Della Praia, 2/A/1 | 10090

SPAGNA - Barcellona Car. Granada del Penedès, 10 | 08006 | tel. +34.935.143997 | fax. +34.931.270766



RIDUZIONE DEL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 124/2019, a decorrere dal 1° luglio 2020 è prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000,00 a € 2.000,00 fino al 31.12.2021. Dall'01.01.2022 il limite sarà ridotto a € 1.000,00.

Dall'01.07.2020 non è quindi più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante, d'importo pari o superiore a € 2.000,00.

Per il rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

- rileva il valore complessivo dell'operazione;
 - ad ogni fattura deve corrispondere un'autonoma operazione;
 - frazionare un pagamento riferito ad un'operazione unitaria costituisce condotta elusiva.
- Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
- In alcune FAQ il Ministero ha precisato che non costituiscono violazione ad esempio:
- singoli pagamenti effettuati presso casse diverse di diversi settori merceologici nei magazzini (cash and carry);
 - una pluralità di distinti pagamenti all'operazione stessa (contratto di somministrazione) oppure a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).
 - è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi;
 - è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 2.000 in contanti / assegni purché:
 - il trasferimento in contanti riguardi un importo inferiore a 2.000;
 - oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamenti tracciabili.

SANZIONI

Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite si prevede che per le violazioni commesse dall'01.07.2020 e fino al 31.12.2021, la sanzione va da un minimo di € 2.000 a € 50.000. La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Per quanto riguarda l'utilizzo degli assegni non c'è stata nessuna modifica. Le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE/ EXTRA UE

E' prevista una deroga alla limitazione del contante per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati/agenzie di viaggio e turismo;
- da parte dei turisti con cittadinanza extraUE / UE non residenti in Italia.

La disciplina interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati UE / extraUE e per le predette operazioni l'utilizzo del contante risulta possibile fino a € 14.999,99.

Si ricorda che:

- qualora l'operatore economico emetta la fattura elettronica nei confronti dell'acquirente estero, non è tenuto alla presentazione dello "spesometro estero";



- ai sensi dell’art. 38-quater DPR 633/72, le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto nei confronti di soggetti privati extraUE possono essere effettuate senza applicazione dell’IVA, a condizione che i beni siano:
 - destinati all’uso personale / familiare degli acquirenti e siano trasportati fuori del territorio comunitario entro il terzo mese successivo all’acquisto;
 - di valore complessivamente superiore a € 154,94 (IVA compresa).
- Per le cessioni di beni a turisti extra UE di cui all’art. 38-quater le fatture elettroniche devono essere emesse tramite la piattaforma “OTELLO 2.0” e non serve l’invio dello “spesometro estero”.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI POS

A partire dal 1 luglio 2020 entra in vigore la norma che incentiva l’uso dei pagamenti digitali.

Il bonus "Pos" consiste in un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti e professionisti effettuate con i consumatori finali.

Il credito d’imposta spetta a:

- esercenti attività di impresa, con ricavi e compensi nel 2019 inferiori ai 400.000
- esercenti arte e professioni, con ricavi e compensi nel 2019 inferiori ai 400.000

Il credito di imposta maturato si può usare **solo in compensazione**, tramite F24, dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Gli utilizzatori del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, le informazioni (codice fiscale dell’esercente, periodo, importo commissioni addebitate e costi fissi) necessarie a controllare la spettanza del credito. La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

L’Amministrazione finanziaria non ha ancora specificato il codice tributo da utilizzare per la compensazione, né le modalità con cui l’esercente viene a conoscenza dell’ammontare del credito spettante.

Sarà nostra cura aggiornarVi non appena usciranno i dettagli operativi.